**SCHEMA DI LETTERA DI FIDEJUSSIONE**

Spett.le

**FINLOMBARDA SPA**

**Via Taramelli, 12**

20124 MILANO

**PREMESSO CHE**

**1** con DGR X/803 dell’11.10.2013 è stato approvato il Programma integrato di interventi a favore della creazione d’impresa linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità “star-up e re-start”;

**2** con dds n. 9441 del 18.10.2013 *e successive modificazioni* sono state approvate le determinazioni in merito al programma di cui al punto precedente;

**3** Regione Lombardia, con decreto del responsabile del procedimento, provvede periodicamente alla pubblicazione degli esiti finali della fase istruttoria come previsto al punto 10 dell’allegato 2 del dds n.9441/2013;

**4** Il punto 11 dell’allegato 2 del dds n. 9441/2013 stabilisce che l’Intervento Finanziario possa essere erogato in anticipazione previa stipula di idonea Fideiussione a garanzia della quota di anticipazione richiesta;

**5** per “idonea” fideiussione deve intendersi quella rilasciata , dalle banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 385/1993, le compagnie di Assicurazione di cui alla legge n. 348/82, gli intermediari finanziari ed i confidi iscritti all’elenco speciale di cui all’art 107 del T.U.B. (e successivamente alla entrata in vigore del D.lgs. n.141/2010 iscritti al nuovo albo unico degli intermediari finanziari)

**6** il progetto presentato dall’impresa (inserire nominativo soggetto/ragione sociale ), di seguito “Impresa”, con Decreto del è stato approvato ed ammesso ad Intervento Finanziario per un importo complessivo pari ad Euro (indicare importo sia in cifre che in lettere di cui Euro (indicare importo sia in cifre che in lettere) a titolo di finanziamento a rimborso;

**7** che ha richiesto a titolo di anticipazione l’erogazione di un importo pari al % dell’Intervento Finanziario a rimborso ovvero pari ad Euro *(indicare importo sia in cifre che in lettere)* secondo quanto previsto dal Bando (di seguito per bre­vità, “Anticipazione”);

**8** ai fini dell’erogazione dell’Intervento Finanziario è necessario il rilascio a Finlombarda S.p.A. di una Fidejussione a copertura dell’Anticipazione.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e inscindibile, atta alla interpretazione della presente Fidejussione,

tra

(**Banca / Impresa di Assicurazioni / Intermediario finanziario / Confidi**) (di seguito “**Garante**”), con sede legale in , P. IVA , autorizzata ai sensi della normativa vigente al rilascio di garanzie fideiussorie, nella persona di nato a , il , Cod. Fisc. , nella qualità di , munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della Fidejussione;

e

(**nominativo soggetto/ragione sociale dell’impresa** ) (di seguito “**Contraente**”),

nell’interesse di

**Finlombarda SpA** (di seguito “**Beneficiario**”),

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

***Articolo 1 (Definizioni)***

Nella presente ***Fidejussione***, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella “premessa” e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

* **Contratto di Intervento Finanziario:** il contratto sottoscritto dal Contraente mediante il quale viene erogato allo stesso l’interven­to finanziario concesso ai sensi di quanto previsto ai punti 3 e 6 delle premesse;
* **Finanziamento:** l’intervento finanziario concesso al Contraente con decreto, di cui alla Premessa 6, soggetta a restituzione;
* **Importo Garantito:** la complessiva somma per capitale ed interessi garantita a copertura dell’anticipazione;
* **Inadempimento del Contraente:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente;
* **Reviviscenza:** ripristino di efficacia della fidejussione.

***Articolo 2 (Oggetto della Fidejussione)***

La presente Fidejussione ha, quale oggetto, l’impegno, da parte del Garante, di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore, nell’interesse del Contraente, rilasciando apposita garanzia a favore del Beneficiario sino alla concorrenza dell’Importo Garantito, pari ad Euro *(indicare importo sia in cifre che in lettere)* maggiorato di interessi secondo quanto previsto dal Contratto di Intervento finanziario, a garanzia dell’Anticipazione concessa. Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizio­natamente, nei limiti dell’Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute e non ancora rimborsate dal Contraente, in conse­guenza dell’inadempimento del Contraente stesso.

***Articolo 3 (Durata della Fidejussione)***

La presente Fidejussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/r oppure mediante posta elettronica certificata, a seguito di :

i) verifica positiva da parte del Beneficiario delle spese rendicontate dal Contraente di importo pari al valore dell’Anticipazione;.

ii) Verifica del regolare e corretto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni derivanti dal contrat­to di intervento finanziario .

La comunicazione di svincolo verrà inviata al Garante entro un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla completa acquisizione della documentazione di spesa relativa all’Anticipazione.

Sono fatti salvi e impregiudicati i casi di reviviscenza secondo quanto previsto all’art. 5 che segue.

***Articolo 4 (Obblighi del Garante)***

4.1. Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell’Importo Garantito la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

4.2. Il Garante, fermo quanto previsto al punto 3.1., non potrà opporre alcuna eccezione, anche:

a) fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dal sottostante Contratto di Intervento Finanziario laddove ciò non sia determinato da dolo o colpa grave del Beneficiario;

b) nel caso in cui il contraente sia nel frattempo cessato, ovvero sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione.

4.3. Il Garante si obbliga altresì, a pagare al Beneficiario nei limiti dell’importo garantito, le somme che, pur risultando già rimborsate al medesimo da parte del Contraente, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ovvero per qualsiasi altro motivo, le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.

4.4. Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa rinuncia al beneficio della preven­tiva escussione del Contraente stesso.

***Art. 5 (Reviviscenza della Fidejussione)***

5.1. La Fideiussione rimarrà valida ed efficace per le obbligazioni del Contraente che dovessero rivivere a seguito di inefficacia, an­nullamento o revoca dei pagamenti dallo stesso effettuati. 5.2. Il Garante accetta che la presente Fideiussione venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall’art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Garante restare obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del debito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

***Articolo 6 (Comunicazioni)***

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fideiussione o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

per il Garante: (*indicare indirizzo di posta elettronica certificata*);

per il Beneficiario: (*indicare indirizzo di posta elettronica certificata*);

***Articolo 7 (Referenti)***

Il Garante individua quale referente operativo della Fideiussione il Sig. Ufficio/Area Indirizzo Tel Fax

e-mail: .

***Articolo 8 (Accettazione espressa della Fideiussione)***

Il Garante conviene espressamente che la presente Fideiussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

***Articolo 9 (Oneri)***

Il Garante conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

***Articolo 10 (Foro competente)***

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Milano.

***Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)***

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all’informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

[Luogo e data]

Letto, confermato e sottoscritto

(il Contraente) (il Garante)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fidejussione: artt. 3 (durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Reviviscenza della Fidejussione) e 10 (Foro competente).

(il Contraente) (il Garante)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sottoscritta addì (data) in (luogo)